

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14-09-2017, n. 21348

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Competenza
in genere

L'applicazione del criterio della prevenzione, se impone di escludere l'attrazione del procedimento di cui all'art. 333 c.c. alla competenza del Tribunale ordinario, non consente di estendere al giudizio di cui all'art. 337-ter c.c. la competenza del Tribunale per i minorenni, non avendo lo stesso carattere generale, in quanto limitata alle materie tassativamente individuate dalla legge.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14-09-2017, n. 21348

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Competenza
in genere

La competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa, ai sensi del secondo periodo dell'art. 38 disp. att. c.p.c. , comma 1, come modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, soltanto nell'ipotesi, espressamente contemplata da tale disposizione, in cui al momento dell'instaurazione del relativo procedimento sia già pendente quello dinanzi al giudice ordinario, non operando altrimenti la vis attrattiva della competenza di quest'ultimo, sia in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), sia per esigenze di economia processuale e di tutela dell'interesse del minore, suffragate da norme costituzionali (art. 111 Cost.) e sopranazionali (art. 8 della CEDU, art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), le quali impongono di evitare che resti vanificato il percorso processuale svolto anteriormente all'instaurazione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del conflitto familiare.